Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 11 maggio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XXIX - SESSIONE 1934-38.

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica per lunedì 16 maggio 1938-XVI, alle ore 16, col seguente:

ORDINE DEL GIORNO.

1. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. — Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 150, concernente le nuove piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno).

2. — Conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 173, concernente l'aliquota ridotta di tassa vendita sui residui da impiegare per generare energia elettrica.

3. — Conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 172, che reca agevolazioni fiscali per l'illuminazione delle mostre e delle insegne dei negozi e dei pubblici esercizi nella città di Roma.

4. — Conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 228, che autorizza la spesa di lire 15,000,000 per opere dipendenti da alluvioni, piene, frane e mareggiate verificatesi nell'autunno 1937 e nell'inverno 1937-38.

5. — Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 194, relativo al finanziamento della Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per le case popolari.

6. — Conversione in legge del R. decreto-legge 7 febbraio 1938-XVI, n. 177, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla vedova del capitano di corvetta Enrico Perducchi, pioniere africano.

7. — Conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 201, riguardante il trasferimento di personale statale comandato nei ruoli del Ministero della cultura popolare.

8. — Conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 205, che estende al personale delle sezioni tecniche catastali i compensi concessi con R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, al personale provinciale delle imposte dirette, per il rilascio di estratti, copie e certificati catastali.

9. — Conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 218, contenente disposizioni per la chiusura degli uffici pel cambio delle corone e dell'ufficio di verifica e compensazione per le nuove provincie.

10. — Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 181, contenente disposizioni relative al trattamento economico per il personale addetto agli uffici commerciali all'estero.

11. — Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 182, contenente disposizioni integrative per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute.

12. — Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 266, concernente la proroga di un anno della convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

13. — Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

(1635)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1938-XVI, n. **446**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2047, col quale si autorizza la spesa di L. 5.000.000 per il completamento della ricostruzione dell'ex palazzo Carpegna da adibire ai servizi dipendenti dagli uffici del Senato del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2047, col quale si autorizza la spesa di L. 5.000.000 per il completamento della ricostruzione dell'ex palazzo Carpegna da adibire ai servizi dipendenti dagli uffici del Senato del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 31 marzo 1938-XVI, n. 447.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2048, riguardante la proroga al 31 dicembre 1939-XVIII, del termine per la ultimazione di tutte le opere di costruzione del nuovo porto di Marghera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2048, riguardante la proroga al 31 dicembre 1939-XVIII del termine per l'ultimazione di tutte le opere di costruzione del nuovo porto di Marghera.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 448.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2067, che ha dato esecuzione agli Accordi commerciali stipulati in Roma, il 9 luglio 1937-XV, fra l'Italia e la Danimarca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2067, che ha dato esecuzione agli Accordi commerciali stipulati in Roma, il 9 luglio 1937-XV, fra l'Italia e la Danimarca.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 449.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1858, riguardante assegnazione straordinaria al bilancio della Marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1858, riguardante assegnazione straordinaria al bilancio della Marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1938-XVI, n. 450.

Posizione di ruolo degli ammiragli di squadra designati d'Armata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di regolare la posizione di ruolo degli ammiragli di squadra designati d'Armata;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dopo il 2° comma dell'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, è aggiunto il seguente:
« L'ammiraglio di squadra al quale è conferita la carica di ammiraglio di squadra designato d'Armata prende posto nel ruolo prima dei suoi pari grado. L'anzianità fra gli ammiragli di squadra designati d'Armata è determinata dalla data del conferimento della carica ».

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° marzo 1938-XVI.

Esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 30. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 marzo 1938-XVI, n. 451.

Miglioramenti ed aumenti di potenzialità alle linee, agli impianti ed al materiale rotabile e di traghetto delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, e successive modificazioni, circa l'ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di miglioramenti ed aumenti di potenzialità alle linee, agli impianti ed al materiale mobile delle Ferrovie dello Stato per fronteggiare l'intensa ripresa di traffico e quello maggiore che si svilupperà in dipendenza dell'Esposizione universale di Roma del 1941-XX;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni per provviste ed opere di carattere patrimoniale.

A copertura di tali impegni, sono assegnati, a far tempo dall'esercizio 1937-38:

a) lo stanziamento inscritto nel bilancio della Azienda ferroviaria, per rinnovamento del materiale rotabile, da stabilirsi in misura non inferiore al 5 % dei prodotti del trafico;

b) lo stanziamento, da inscriversi nel bilancio medesimo, per una somma annua non inferiore a 45 milioni, per aumenti patrimoniali alle linee ed agli impianti;

c) l'avanzo di gestione annuale dell'Azienda.

In relazione al disposto del precedente comma secondo, saranno determinati, con decreti del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze, i limiti degli impegni da assumere ai sensi del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 marzo 1938-XVI, n. 452.

Autorizzazione al Banco di Napoli a compiere in Somalia operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento in sostituzione della Cassa di risparmio di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 7 marzo 1933-XI, n. 452, che stabilisce le norme per l'esercizio del credito agrario da parte della filiale in Mogadiscio della Cassa di risparmio di Torino;

Visto il decreto 31 gennaio 1938-XVI, del Ministro per l'Africa Italiana, con cui il Banco di Napoli è stato autorizzato a istituire una filiale a Mogadiscio ed a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Torino in Somalia;

Udito il parere del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Banco di Napoli è autorizzato a compiere in Somalia, per mezzo della filiale di Mogadiscio, operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, in sostituzione della Cassa di risparmio di Torino, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel R. decreto 7 marzo 1933-XI, n. 452.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 28. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 marzo 1938-XVI, n. 453.
Modificazioni alla tabella B annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, circa la misura degli assegni e delle relative percentuali di aumento al personale in servizio nei Regi uffici diplomatici e consolari all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, convertito nella legge 31 luglio 1935, n. 1195;
Visto il R. decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1823, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 46;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Per la sede a Assunzione è elevato da 32 a 44 il numero dei giorni fissato dalla tabella *B* annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425.
Il presente decreto ha effetto dal 30 novembre 1937-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 8. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 454.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia Ligure dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, in Genova.

N. 454. R. decreto 21 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Ligure dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, con sede in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 28 marzo 1938-XVI, n. 455.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore di Nostra Signora della Provvidenza con Casa madre a Ronco Scrivia (Genova).

N. 455. R. decreto 28 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore di Nostra Signora della Provvidenza con Casa madre a Ronco Scrivia (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1938 - Anno XVI

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1938-XVI.
Inflizione di una pena pecuniaria ai liquidatori della Banca cooperativa federata di Grumello Cremonese (Cremona).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 87 e 90 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito con modificazioni nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Viste le lettere 26 febbraio e 30 marzo 1938-XVI, rispettivamente n. 3559, e n. 5786, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato R. decreto-legge, nella seduta del 5 febbraio 1938-XVI, ha deliberato di infliggere una penalità di lire 500 ai liquidatori della Banca cooperativa federata di Grumello Cremonese (Cremona) in liquidazione, sigg. avv. Stefano Bruschi, rag. Aldo Valcarenghi e ing. Sante Boldrighi, responsabili della mancata presentazione dei documenti contabili relativi all'esercizio 1934 e seguenti;

Decreta:

Ai sigg. avv. Stefano Bruschi, rag. Aldo Valcarenghi e ing. Sante Boldrighi, liquidatori della Banca cooperativa federata di Grumello Cremonese (Cremona) è inflitta, a norma dell'art. 87 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XVI, n. 375, convertito con modificazioni nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, la pena pecuniaria di lire cinquecento (L. 500) di cui L. 250 all'avv. Stefano Bruschi, maggiore responsabile delle inadempienze e L. 250 ai sigg. rag. Aldo Valcarenghi e ingegnere Sante Boldrighi nella misura di L. 125 ciascuno; la Banca cooperativa federata ne risponde civilmente ed è obbligata a esercitare il diritto di rivalsa verso i detti liquidatori.

L'Intendenza di finanza di Cremona provvederà alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(1608)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1938-XVI.
Autorizzazione alla caccia al cinghiale in territorio del comune di Cerveteri (Roma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Vista la domanda del sig. Brandizzi Giuseppe, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare due battute di caccia al cinghiale nel territorio del comune di Cerveteri, località Furbara, limitatamente alla tenuta « Montetosto », della quale è affittuario, in considerazione dei gravi danni che detto selvatico arreca alle colture agrarie, come è stato confermato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Roma, con nota 28 marzo 1938, n. 674;
Visto il parere espresso al riguardo dal direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, presso la Regia università di Bologna, in base ai criteri di massima enunciati, per casi simili, dal Comitato per la caccia di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836;

Ritenuto opportuno di affidare al commissario prefettizio per la Commissione venatoria provinciale di Roma l'organizzazione e l'effettuazione delle battute di caccia di cui trattasi, d'accordo con il sig. Brandizzi Giuseppe e con la Sezione di Cerveteri dell'Associazione provinciale cacciatori;

Decreta:

Il commissario prefettizio per la Commissione venatoria provinciale di Roma è autorizzato ad effettuare, a scopo di protezione delle colture agrarie, due battute di caccia al cinghiale in territorio del comune di Cerveteri, località Furbara, limitatamente alla tenuta « Montetosto », previ accordi con il sig. Brandizzi Giuseppe, affittuario della tenuta stessa, e con la Sezione di Cerveteri della Associazione provinciale cacciatori.

I giorni nei quali saranno effettuate le battute di cui trattasi, dovranno essere resi tempestivamente noti ed il commissario prefettizio per la Commissione venatoria provinciale di Roma, sempre d'accordo con la Sezione di Cerveteri dell'Associazione provinciale cacciatori, stabilirà, ogni volta, il numero dei cacciatori che potranno prendervi parte, dando la preferenza a quelli iscritti alla predetta Sezione che ne abbiano fatto domanda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

(1570)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di cedola (Rendita Prestito redimibile 3,50 % 1934).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 144.

E' stato dalla signora Rosa Brentani Semenza denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale 1° gennaio 1938, relativa alla rendita del Prestito redimibile 3,50 per cento (1934) n. 155220, di annue L. 266 a favore di Ragazzoni Aldo e Luciana fu Onofrio, minori sotto la patria potestà della madre Brentani Semenza Rosa di Giacomo, vedova di Ragazzoni Onofrio, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di quest'ultima, domiciliata a Genova.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, verrà provveduto, mediante buono, al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 6 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: Potenza.

(1588)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del Consolidato 3,50 % (1936).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 145.

E' stato presentato per il tramutamento in cartelle al portatore, il certificato di rendita cons. 3,50 per cento (1906) n. 471017 di L. 427, intestato a Mottana Giuditta fu Riccardo, minore, sotto la p. p. della madre Campione Ida di Carlo ved. Mottana Riccardo, dom. a Sondrio.

Poichè detto certificato risulta mancante del foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 6 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: Potenza.

(1589)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

Media dei cambi e dei titoli

del 6 maggio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,85
Francia (Franco)	53 —
Svizzera (Franco)	435,75
Argentina (Peso carta)	4,99
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,21
Danimarca (Corona)	4,2345
Norvegia (Corona)	4,766
Olanda (Fiorino)	10,585
Polonia (Zloty)	358,87
Portogallo (Scudo)	0,8622
Svezia (Corona)	4,8895
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,20
Id. 3,50 % (1902)	71,10
Id. 3,00 % Lordo	51,20
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,05
Id. Id. 5 % (1936)	93,625
Rendita 5 % (1935)	93,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,30
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,575
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,00
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,875
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,675
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,775

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA

Tariffe della pubblicità lungo le strade statali, autocamionali e autostrade.

Con decreti del Ministro pei lavori pubblici, Presidente della Azienda autonoma statale della strada, 23 aprile 1938-XVI, n. 4917, 26 aprile 1938-XVI, n. 4980, e 26 aprile 1938-XVI, n. 4981, sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni contenute nei decreti Ministeriali 23 aprile 1932, n. 7691, 30 gennaio 1936, n. 825, e 25 giugno 1934, n. 14438, che approvarono rispettivamente le tariffe della pubblicità lungo le strade statali, l'autocamionale Genova-Valle del Po e le Autostrade Milano-Laghi.

(1601)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Goriano Sicoli (Aquila).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 luglio 1937-XV, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale cooperativa di prestiti agrari di Goriano Sicoli (Aquila) ora denominata Cassa rurale ed artigiana di Goriano Sicoli;

Veduti i propri provvedimenti in data 20 luglio 1937-XV e 17 gennaio 1938-XVI, con i quali venivano rispettivamente nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda e prorogate le loro funzioni;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Goriano Sicoli (Aquila) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, di mesi tre a decorrere dal giorno 20 aprile 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1644)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti S. Lucia in Consilvano di Montefortino (Ascoli Piceno), in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 16 aprile 1937-XV, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti S. Lucia in Consilvano di Montefortino (Ascoli Piceno) ed a sostituire alla procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 16 aprile 1937-XV con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Gino Giustozzi, membro del Comitato di sorveglianza;

Dispone:

Il sig. Ettore Cappelletti fu Pasquale è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti S. Lucia in Consilvano di Montefortino (Ascoli Piceno) in liquidazione, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, in sostituzione del dott. Gino Giustozzi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1645)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ripalta Arpina (Cremona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 20 luglio 1937-XV, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale cattolica di Ripalta Arpina (Cremona), ora denominata Cassa rurale ed artigiana di Ripalta Arpina;

Veduti i propri provvedimenti iin data 20 luglio 1937-XV e 3 gennaio 1938 XVI, con i quali venivano rispettivamente nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda e prorogate le loro funzioni;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Ripalta Arpina (Cremona) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, di mesi due a decorrere dal giorno 20 maggio 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1643)

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena a sostituirsi alla Banca Toscana, con sede in Firenze, nell'esercizio delle filiali di Portoferraio, Capoliveri, Marciana Marina, Portolongone, Rio Marina (Livorno) e Roccatederighi (Grosseto).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 28 e 53 del R decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vedute le deliberazioni prese dal Comitato esecutivo del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, in data 26 giugno 1937-XV e 22 febbraio 1938-XVI, e dal Consiglio di amministrazione della Banca Toscana, società anonima con sede in Firenze, in data 15 ottobre 1937-XV e 21 marzo 1938-XVI, in ordine alla progettata sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Portoferraio, Capoliveri, Marciana Marina, Portolongone, Rio Marina (Livorno) e Roccatederighi (Grosseto);

Autorizza

il Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a sostituirsi alla Banca Toscana, società anonima con sede in Firenze, nell'esercizio delle filiali di Portoferraio, Ca-

poliveri, Marciana Marina, Portolongone, Rio Marina (Livorno) e Roccatederighi (Grosseto).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(1607)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Decisione relativa al concorso a un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in ingegneria navale presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI, n. 1182;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/69436 in data 6 aprile 1938-XVI;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata la decisione relativa al concorso a un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in ingegneria navale, in base alla quale l'unico candidato ammesso agli esami non è stato riconosciuto idoneo.

Roma, addì 12 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

(1590)

Graduatoria di merito del concorso a 6 posti di ufficiale macchinista di 3ª classe delle navi traghetto per lo Stretto di Messina presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI, n. 1201;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/69435 in data 6 aprile 1938-XVI;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 6 posti di ufficiale macchinista di 3ª classe delle navi traghetto per lo Stretto di Messina:

1. Romeo Giuseppe.
2. Bruno Vincenzo.
3. Porcasi Michele.

Roma, addì 12 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

(1591)

REGIA PREFETTURA DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il risultato del concorso a posti di ostetrica condotta in comuni di questa provincia bandito con decreto prefettizio 31 dicembre 1935;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta formulata dalla Commissione giudicatrice come appresso:

1. Donzelli Maria	voti 58,37	su 100
2. Cassani Leda	» 56,25	» 100
3. Grieco Elma	» 55,87	» 100
4. Balzano Giuseppina	» 52,37	» 100
5. Zoccola Elena	» 51,50	» 100
6. Augusto Maria	» 51,00	» 100
7. Lorenzini Lorenza	» 49,75	» 100
8. Gaeta Elena	» 48,75	» 100
9. Viviani Ester	» 46,25	» 100
10. Castellani Umile	» 45,87	» 100
11. Stangherlin Concetta	» 43,50	» 100
12. Ferrigno Maria	» 41,00	» 100
13. Gammino Orsola	» 40,25	» 100
14. Scannapieco Maria (coniugata)	» 37,62	» 100
15. Gentiletti Emma	» 37,62	» 100
16. Marragony Olga	» 35,62	» 100

Salerno, addì 12 aprile 1938 - Anno XVI

Il prefetto: MANNO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il proprio decreto, di data odierna, che approva la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta in Comuni di questa Provincia;
Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate candidate al concorso a posti di ostetrica condotta sono dichiarate vincitrici ed a ciascuna di esse viene assegnata la sede a fianco indicata:

1. Donzelli Maria - Salerno.
2. Cassani Leda - Maiori.
3. Grieco Elma - Minori.
4. Balzano Giuseppina - Omignano.
5. Zoccola Elena - Rutino.
6. Augusto Maria - Sapri.
7. Gaeta Elena - Centola.
8. Viviani Ester - Ravello.
9. Castellani Umile - Capaccio.
10. Stangherlin Concetta - Castellabate (S. Maria).
11. Ferrigno Maria - Postiglione.
12. Gammino Orsola - Torraca.
13. Marragony Olga - Orria.

Salerno, addì 12 aprile 1938 - Anno XVI

Il prefetto: MANNO.

(1605)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.